

STATUTO

**ETHICA SOCIETAS UPLI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA PAVIA 30

Numero REA: RM - 1643474

Codice fiscale: 16236081002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 14126 RACCOLTA N. 9487 STATUTO DELLA SOCIETA' ETHICA SOCIETAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TITOLO I Denominazione - Sede - Durata Articolo 1 E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettera b) e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 una Società Cooperativa Sociale - Onlus, con la denominazione "ETHICA SOCIETAS UPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" anche detta in forma abbreviata "ESUPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Articolo 2 La Cooperativa ha sede in Roma (RM). Potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali ed agenzie, con o senza stabile rappresentanza organica, in tutto il territorio nazionale ed estero. Articolo 3 La Cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2099 e tale durata potrà essere prorogata una o più volte a norma di legge. TITOLO II Scopo - Oggetto Articolo 4 La Cooperativa è retta dal principio della mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2512 del codice civile. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso la gestione di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa, sociale, culturale, scolastica e civile di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps psichici fisici e/o neuro-sensoriali nonché di disturbi specifici dell'apprendimento. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, in ragione dei quali agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica ed apartitica. Come previsto dall'articolo 2512 del codice civile n. 2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei	

	soci. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, in aggiunta al contratto associativo, anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa redige un apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la prestazione mutualistica. Contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa con soggetti non Soci, in misura non prevalente. In particolare la Cooperativa si propone di: 1. assicurare ai propri Soci un lavoro equamente retribuito; 2. migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie, anche promuovendo la partecipazione ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa; 3. stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio, di solidarietà e cooperazione dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale. La tutela e la rappresentanza dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni, predisposti con valenza di contratti. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire con delibera del Consiglio di Amministrazione ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela riconosciute, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. <u>Articolo 5</u>

La Cooperativa, si propone di realizzare il seguente oggetto

sociale:

- a. istruzione universitaria, scolastica, tecnica, professionale, linguistica, in proprio o per conto di Enti e scuole pubbliche, aziende private e istituzioni nazionali e internazionali, interscambio di formazione ed esperienze formative teoriche e pratiche;
- b. studi e ricerche, indagini e statistiche, valutazioni tecniche, sociali, psicologiche, giuridiche, economiche, criminologiche, a favore di istituzioni universitarie, scuole, enti pubblici e privati, società commerciali o persone fisiche, in particolare, ma non esclusivamente, nell'ambito giuridico, economico, psicologico e sociologico;
- c. formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale di studenti, lavoratori autonomi, subordinati, di aspiranti ed ex lavoratori anche con rilascio di certificazioni, titoli professionali, anche in convenzione, collaborazione e per conto di enti pubblici, aziende, associazioni e istituzioni private nazionali e internazionali;
- d. consulenza alla pubblica amministrazione, ad aziende e privati, sul territorio nazionale e all'estero, in particolare, ma non esclusivamente, nel settore della sicurezza, della criminologia, delle scienze giuridiche, del trattamento dei dati personali, nell'ambito psicologico, sociologico, economico, tecnico, amministrativo, della sicurezza;
- e. tenuta di albi e registri professionali e di categoria, in particolare, ma non esclusivamente, nel campo della sicurezza in genere, delle scienze forensi, della criminologia, della privacy;
- f. gestione di scuole e centri di formazione, in particolare, ma non esclusivamente, scuole e centri di formazione rivolti alle forze di polizia e ai professionisti, anche privati, della sicurezza;
- g. promozione e tutela della legalità, dell'ambiente, della sicurezza stradale, della protezione dei dati personali e della privacy in genere, anche mediante fornitura di consulenza e formazione in queste tematiche specifiche, gestione di servizi di vigilanza in questi campi anche mediante supporto tecnico e con l'impiego di personale per la vigilanza e l'investigazione;
- h. gestione di servizi e anche loro progettazione e realizzazione, per conto della pubblica amministrazione e di privati, inclusi servizi all'utenza e ai cittadini, tra i quali, ma non esclusivamente, gestione di front office, call center, centri prenotazione, centrali operative, sistemi ICT (Information Communication Technology), data entry, servizi di postalizzazione, riscossione, guardiania e vigilanza, promozione, organizzazione di eventi culturali, informativi e

	formativi, supporto agli uffici amministrativi e tecnici;
	servizi alla persona e gestione strutture correlate come ad esempio, anche se non esaustivamente, centri sociali, centri ascolto, servizi e sportelli per turismo, cultura, attività produttive e disabilità, centri di accoglienza, servizi per la giustizia; i. attività nel campo delle risorse umane, inclusa selezione, gestione, supporto e assistenza nella gestione e organizzazione del personale anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie; j. attività editoriale, redazione, stampa, pubblicazione e commercializzazione di materiale informativo in generale, libri, cartacei e digitali soprattutto a carattere tecnico e scientifico, audiolibri, video e supporti multimediali, trasmissioni televisive, film e documentari, spettacoli teatrali, nei limiti consentiti dalle vigenti normative e nel rispetto delle norme disciplinanti l'eventuale possesso di requisiti oggettivi o di speciale qualificazione professionale; k. progettazione e sviluppo di azioni ed iniziative di comunicazione, pubblicitarie e di marketing, attività grafica, fotografica e audiovisiva per conto proprio o di terzi; l. sviluppo, commercializzazione, assistenza e formazione di e su software e sistemi, anche tecnologici ed elettronici rivolti in particolare, ma non esclusivamente, al settore della sicurezza e all'ambito operativo delle forze di polizia e dei professionisti; m. supporto e svolgimento di attività di protezione civile e di vigilanza sussidiaria, così come prevista dalle vigenti normative, anche mediante attività di volontariato nel campo del soccorso e della security and safety; Inoltre la cooperativa potrà svolgere al fine di dare attuazione ai propri scopi nell'ambito della promozione solidaristica della persona umana e di avviamento al mondo del lavoro del più ampio numero di soggetti dotati di diverse attitudini e qualificazioni professionali: - servizi di pulizia generali e particolari con Enti Pubblici e Privati; - servizi di nettezza urbana e raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e nocivi; - servizi di trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi, autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatori e simili; - servizi di trasporto di persone, di tassista, autonoleggiatore, vetturino, motoscafista, barcaiolo, gondoliere e simili; - servizi di vuotatura e trasporto casse postali e

	pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi	
	ferroviari;	
6.	servizi e forniture di prodotti attrezzature e macchinari;	
7.	servizi e gestione di lavanderia, stireria e tintoria anche industriale;	
8.	servizi sociali alla persona, cura ed assistenza domiciliare;	
9.	servizi di custodia;	
10.	servizi di portierato;	
11.	servizi di reception;	
12.	servizi di call center;	
13.	servizi di gestione apparecchiature informatiche	
14.	servizi di guardaroba;	
15.	lavori di affissioni pubblicitarie;	
16.	lavori di costruzioni e pavimentazioni stradali;	
17.	lavori di disinfestazione, demoscazione, defoliazione, derattizzazione, sanificazione ambientale;	
18.	lavori di esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione pozzi;	
19.	lavori di facchinaggio vari con e senza l'utilizzo di macchinari per il sollevamento e trasporto;	
20.	lavori di installazione e accudienza toponomastica;	
21.	lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;	
22.	lavori di lavaggio stoviglie, provette e vetrerie per laboratori di analisi pubblici e privati;	
23.	lavori di lettura contatori gas, acqua, elettricità;	
24.	lavori di manovalanza carico e scarico merci;	
25.	lavori di manutenzione impianti di condizionamento, riscaldamento refrigerazione;	
26.	lavori di manutenzione aeroporti e piste di atterraggio;	
27.	lavori di manutenzione di aree verdi, giardinaggio, potatura piante, sfalcio erba;	
28.	lavori di manutenzione impianti di illuminazione;	
29.	lavori di manutenzione stradale e parcheggi scambiatori;	
30.	lavori di manutenzioni di acquedotti e gasdotti;	
31.	lavori di opere murarie;	
32.	lavori di opere speciali in cemento armato;	
33.	lavori di pavimentazioni con materiali speciali;	
34.	lavori di recupero e restauro materiali bibliografici ed oggetti d'arte;	
35.	lavori di restauro di edifici pubblici, privati e monumentali;	

- | | |
|-----|--|
| 36. | lavori di rifacimento letti e servizi di sguatteria; |
| 37. | lavori di rifornimento di combustibili liquidi e solidi ad enti pubblici e privati; |
| 38. | lavori di rilievi aeroportuali e ferroviari; |
| 39. | lavori di sanificazione ambientale; |
| 40. | lavori di segnaletica e sicurezza stradale; |
| 41. | lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; |
| 42. | lavori di svuotamento pozzi neri; |
| 43. | lavori di tinteggiatura e verniciatura; |
| 44. | lavori ferroviari di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario; |
| 45. | lavori in terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie; |
| 46. | lavori marittimi, costruzioni di moli, bacini, lavori di dragaggio, manutenzioni di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, dighe, gallerie; |
| 47. | fornitura e posa in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio; |
| 48. | fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferiche, sciovie e similari); |
| 49. | fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi; |
| 50. | gestione agenzie di recapito; |
| 51. | gestione parcheggi ed autorimesse |
| 52. | gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale |
| 52. | manutenzione di impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere e loro gestione; |
| 52. | manutenzione di impianti di sicurezza del traffico; |
| 53. | manutenzione di impianti di sicurezza; |
| 54. | manutenzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; |
| 55. | manutenzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti; |
| 56. | esecuzione di lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale; |
| 57. | realizzazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione; |
| 58. | realizzazione di impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e la loro manutenzione; |
| 59. | realizzazione e impianti termici di ventilazione e di condizionamento. |

Le predette attività potranno essere svolte, sia a carattere

saltuario che continuativo con Enti pubblici e privati, amministrazioni dello Stato, regioni province e comuni e loro aggregazioni, Città Metropolitane, Enti locali in generale, organismi internazionali e non, con persone ed enti diversi aventi personalità giuridica e non, operando in tutto il territorio nazionale, estero, comunitario e non.

Per le sue caratteristiche anche di cooperativa sociale integrata di tipo "B", la società, in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti sia pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività industriale, agricola, commerciale, artigianale e di servizio atta a realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati.

La cooperativa, inoltre, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata di tipo "B", così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, da Enti Locali in genere e loro aggregazioni e dalla Comunità Europea.

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in modo saltuario che continuativo, sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, amministrazioni dello Stato, regioni province e comuni, organismi internazionali e non, con persone ed enti diversi aventi personalità giuridica e non, operando in tutto il territorio nazionale, estero, comunitario e non.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi, ovvero aderire a network e reti di imprese, qualora svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito,

l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/98 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993);

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consortili ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Essa potrà, inoltre,

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e modificative.

TITOLO III

Soci

Articolo 6

Il numero dei Soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità di agire e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono altresì essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon andamento e funzionamento della Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica

della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed i i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 7

Chi intenda essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome e del cognome; luogo e data di nascita; cittadinanza; e residenza; codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività lavorativa svolta;
- c) qualora richiesto, autocertificazione ai sensi di legge dalla quale risulti la situazione dei precedenti penali ed eventuali carichi pendenti che dovrà essere confermata in caso di ammissione, da un certificato generale del casellario giudiziale e carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ammissione a socio;
- d) la documentazione, proveniente dalla pubblica amministrazione, attestante se del caso, la condizione di persona svantaggiata, la documentazione medica attestante la condizione di disabilità fisica e/o psichica, sempre proveniente da pubblica amministrazione con precisazione della tipologia e percentuale di disabilità e, ciò, al fine di perseguire lo scopo della effettiva e concreta

integrazione lavorativa;

e) certificato medico attestante l'idoneità all'attività lavorativa;

f) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, costituita, da quote di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna e che non può superare il limite massimo fissato dalle leggi vigenti;

g) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà invece contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione o la ragione Sociale, la sede e l'attività che ne formano oggetto, il codice fiscale;

b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

d) il numero dei Soci, o i componenti della persona giuridica richiedente;

g) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere che non può superare il limite massimo fissato dalle leggi vigenti.

Alla domanda dovrà essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera c) del comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità contenute in detto articolo e nel successivo articolo 9, delibera sulla domanda. In caso di ammissione, stabilisce, i termini e le modalità per il versamento della quota sociale, della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo previsti dal successivo art. 8, in modo tale che la delibera possa divenire operativa.

La delibera di ammissione sarà comunicata al richiedente e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione deliberi il rigetto della domanda di ammissione dovrà, entro sessanta giorni dalla relativa delibera, darne comunicazione motivata all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

I Soci dovranno versare una tassa di ammissione nella misura

annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ove,

in un anno non venga deliberata la misura di essa, si intenderà applicata quella relativa all'anno precedente.

I Soci saranno, pertanto, obbligati:

a) al versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di ammissione; l'importo è inizialmente fissato in Euro 50 (cinquanta);

b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) al versamento della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti nella delibera di ammissione;

d) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;

d) a partecipare all'attività dell'impresa Sociale, conferendo, se persone fisiche, il proprio lavoro secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Articolo 9

E' fatto divieto ai Soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa senza specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e mutualistico, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa ripone nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 10

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni

del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto

attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

I diritti di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 11

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati elencati dall'articolo 7, nonché l'eventuale insorgenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 12

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;
- c) allo specifico apporto che possano attribuire alla società in funzione del perseguimento dei propri obiettivi strategici e mutualistici.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nei limiti delle specifiche previsioni di legge.

L'assemblea dei soci, con apposito regolamento, individua la categoria dei soci speciali e la relativa disciplina, anche in relazione all'esercizio dei diritti amministrativi.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal

successivo articolo 32 anche in misura inferiore ai soci

ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale può partecipare alle assemblee, può esercitare il diritto di voto nei limiti di quanto specificamente previsto dalla legge e dal regolamento di categoria.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Nell'ambito dei soci speciali sono individuati i cosiddetti "soci fruitori" che utilizzano a vario titolo i servizi della cooperativa.

Sono soci fruitori di diritto gli associati dell'ASSOCIAZIONE UNIONE POLIZIA LOCALE che ne facciano specifica richiesta.

L'assemblea dei soci determina con apposito regolamento le modalità di esercizio dei diritti amministrativi da parte dei soci fruitori.

TITOLO IV

Perdita della qualità di socio

Articolo 13

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione, o per liquidazione o scioglimento dell'Ente o della Persona Giuridica.

I Soci che abbiano maturato il diritto alla pensione, ovvero raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci onorari della Cooperativa.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono diventare Soci onorari della Cooperativa, anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa o della cooperazione in generale. In questo caso la cooperativa si farà carico della quota sociale.

Articolo 14

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato l'evento.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Sia la comunicazione del recesso che la conseguente comunicazione della relativa delibera adottata dal consiglio di amministrazione dovranno essere comunicate per raccomandata, anche a mano.

Articolo 16

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta notevoli inadempimenti come determinati dall'articolo 1455 del codice civile;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che sia stato dichiarato fallito;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro il patrimonio;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.
- j) nell'ipotesi in cui abbia raggiunto, anche con più periodi di infermità per malattia e/o infortunio in complesso dodici mesi di assenza nell'arco degli ultimi trentasei mesi consecutivi, anche se raggiunti attraverso più rapporti di lavoro nel settore.

Nel caso di morosità nel versamento rateizzato della quota sociale ovvero nel versamento dei conferimenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o nel pagamento dei debiti

contratti per qualsiasi titolo nell'interesse della

Cooperativa, il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola. Tale invito avrà valore anche di messa in mora, per cui, trascorso un mese da tale comunicazione e permanendo l'inadempienza, l'esclusione del socio moroso diverrà operativa.

L'esclusione del socio determina contestualmente la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica.

Articolo 17

L'esclusione è altresì pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, o nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Articolo 18

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate, mediante telegramma o lettera raccomandata, anche a mano, ai Soci interessati.

Articolo 19

I Soci receduti, esclusi o comunque decaduti hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ovvero eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli.

La sua liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso la Cooperativa avrà diritto di trattenere la quota a compensazione di eventuali danni materiali che saranno stati cagionati alla stessa cooperativa dal comportamento doloso e/o colposo del socio nell'esercizio del rapporto mutualistico.

Articolo 20

Nel caso di liquidazione o scioglimento di una persona giuridica Socia, i liquidatori di essa hanno il diritto di chiedere e di ottenere dalla Società la restituzione della quota sociale versata dalla persona giuridica con le modalità e nella misura stabilite nel presente Titolo.

Articolo 21

Gli eredi del socio defunto ed i Soci receduti, esclusi o comunque decaduti sono comunque tenuti a richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente negli articoli 14 e 19 dello Statuto. Gli eredi del Socio defunto dovranno inoltre presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla

riscossione.

Articolo 22

Le quote per le quali non sia richiesto rimborso entro il termine suddetto, e quelle comunque non rimborsate, saranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 23

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 24

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea. Analoga competenza è attribuita al Regolamento Interno in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 25

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto ma non quelle concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Articolo 26

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Il socio finanziatore che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le partecipazioni, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il

socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli rappresentativi delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1.

Articolo 28

L'emissione di partecipazioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che stabilisce l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile, e in considerazione dei limiti imposti ai soci ordinari dall'articolo 2514, lettere b) e c).

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai sottoscrittori delle stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni possedute.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

Articolo 29

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le partecipazioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle partecipazioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La delibera di emissione può stabilire in favore dei titoli

destinati ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle partecipazioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le partecipazioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore di tali partecipazioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale delle azioni e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

Articolo 30

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

L'assemblea speciale di cui all'articolo 2541 del codice civile è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 31

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII RISTORNI

Articolo 32

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento interno.

Il rimborso è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove partecipazioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO VIII PATRIMONIO

Articolo 33

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 50 (cinquanta) Euro;
- 2) dalle partecipazioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro.

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 34

Le quote sottoscritte potranno essere versate anche a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a Socio.

Articolo 35

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute a terzi e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

La società ha facoltà, ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile, di non emettere i titoli rappresentativi delle azioni.

Articolo 36

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, indicate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura e con le modalità prevista dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei

requisiti mutualistici;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 33.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 32 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

TITOLO IX **Organi sociali**

Articolo 37

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Assemblea dei Soci

Articolo 38

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Almeno dieci giorni prima dell'adunanza, l'avviso dovrà essere affisso nel locale della sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, che potranno tenersi anche fuori della sede sociale.

Articolo 39

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il Bilancio dell'esercizio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
3. delibera sull'eventuale rigetto della domanda di

ammissione proposta dall'aspirante socio;

4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;

5. determina la misura degli emolumenti da corrisponderli agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;

6. approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

9. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

a) sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;

b) sulla proroga della durata;

c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;

e) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Articolo 40

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Articolo 41

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Articolo 42

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 28 del presente statuto.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci, mediante deleghe scritte. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Non possono essere delegati né gli Amministratori, né i Sindaci della Cooperativa.

Articolo 43

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di presenza di due Vice Presidenti, da quello più anziano di età. In caso di assenza del Vice Presidente più anziano, è presieduta dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età in mancanza di entrambi i Vice Presidenti.

In caso di assenza dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina, a maggioranza, il Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Il segretario può essere non Socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 44

Ove si verificchino le condizioni previste dall'articolo 2540 del codice civile ed in relazione al numero complessivo dei Soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei Soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali, nelle quali sia occupato un numero di soci pari, almeno, al 10% (dieci per cento) dell'intera compagine sociale, ma non inferiore a 10 (dieci). Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee

separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma

comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

- c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata, ed eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i Soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci Soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'Assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei Soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

Il numero dei Soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'Assemblea generale.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 45

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi o delegati di enti Soci; i delegati di enti o persone giuridiche Soci non potranno complessivamente, se eletti Consiglieri, superare un terzo del numero totale dei Consiglieri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili secondo le disposizioni di legge.

Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o due vice Presidenti, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure distintamente a più di uno, oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, da un Vice Presidente ed eventualmente da uno o più Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano, a mezzo fax, e-mail o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci od Amministratori, oppure loro parenti od affini sino al terzo grado. La parità di voti, sia nelle votazioni palesi, che segrete, comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:

- a) redigere i bilanci di esercizio con rispettive relazioni ed, eventualmente i bilanci preventivi;
- b) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- e) assumere, promuovere e licenziare l'eventuale personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza

o l'esclusione dei Soci;

g) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati alla Assemblea.

Compito del Consiglio di Amministrazione è anche l'organizzazione della concessione dei servizi e l'impiego sufficiente di soci nei singoli servizi.

Pertanto, quando non sia possibile l'utilizzazione e l'impiego totale, e integrale di tutti i soci, il Consiglio erigerà un programma di lavoro che, in relazione allo svolgimento del servizio per il quale è stata ottenuta la concessione, preveda l'impiego del personale secondo turni in misure comunque sufficiente per l'espletamento del servizio.

Articolo 46

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Presidente

Articolo 47

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a rappresentare la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio nonché a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e/o da privati, somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano disgiuntamente ad uno dei Vice Presidenti, in mancanza o nell'assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Collegio Sindacale

Articolo 48

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2397 del codice civile.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2409-bis citato nei quali casi il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisori.

TITOLO X

Direttore dei lavori

Articolo 49

In relazione alla necessità derivante dall'esecuzione degli appalti e dei lavori sociali in genere, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore, scelto anche tra i non soci, al quale sarà affidata la direzione tecnica dei lavori sociali.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Articolo 51

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli

eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Tale destinazione è intesa come applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto Legge del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

La società adotta le norme delle società a responsabilità limitata.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, relativi al numero dei soci e all'attivo dello stato patrimoniale, si applicano alla società le norme delle società per azioni in quanto compatibili.

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di cooperazione.

F.to Massimiliano Mancini - Francesco Balletta

[illegible]